



n. 11155/2019 RG
REPERTORIO N. 454/20

TRIBUNALE di VERONA

- I sezione civile -

Il Giudice Delegato

rilevato che parte convenuta ha eccepito:

1. la propria mancanza di legittimazione passiva e la sussistenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno;
2. incompetenza del Tribunale di Verona ex art. 25 CPC;
3. competenza della Sezione Specializzata di Venezia in materia di protezione internazionale;
4. mancanza dei presupposti per accogliere la domanda svolta nell'interesse della figlia minore della ricorrente;
5. mancata indicazione dell'azione di merito;
6. errata interpretazione dell'art. 13 DL n. 113/2018 (introduttivo dell'art. 4 co. I bis Dlgs. n. 142/2015);
7. insussistenza del *periculum in mora*;

rilevato che le suddette eccezioni non sono condivisibili, eccezione fatta per la n. 4;

rilevato, quanto alla **prima** e alla **seconda**, che *il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile ... dà luogo ... a una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dall'art. 67 della l. n. 218 del 1995, in contraddittorio con il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente con il Ministero dell'interno, legittimato a spiegare intervento in causa e ad*

impugnare la decisione in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile (v. Cass. SU, 8.5.2019 n. 12193);

rilevato che, pertanto, in tali materie il Sindaco agisce quale ufficiale del Governo (v. anche, p. es., Cons. Stato, atti norm. 18.5.2012 n. 3638; Cass. Civ., n. 15199/2004; Cass. Civ., 7210/2009) con la conseguente sua piena legittimazione passiva;

rilevato che non sussiste un litisconsorzio necessario del Ministero nella materia che ci occupa, ma unicamente un suo interesse concreto alla partecipazione al giudizio (v. Trib. Ancona, 29.7.19 n. 3081/19 RG, in motivazione), con la conseguente non necessità di una estensione del contraddittorio nei suoi confronti;

rilevato che, quanto alla **terza**, questo Giudice condivide pienamente i rilievi contenuti nell'ordinanza del 4.10.19 emessa dalla Sezione Specializzata di Venezia in materia di protezione internazionale e prodotta da parte ricorrente sub 5;

rilevato che, quanto alla **quarta**, non sussiste prova che parte ricorrente abbia chiesto l'iscrizione all'anagrafe anche della sua figlia minore (v. docc. 1 e 3 del ricorso introduttivo);

rilevato che, quanto alla **quinta**, evidente appare dal contesto del ricorso quale sarà l'azione di merito;

rilevato che, quanto alla **sesta**, questo Giudice ritiene di condividere la giurisprudenza maggioritaria di merito anche richiamata dalla parte ricorrente (Trib. Firenze, 27.5.19 n. 4571/19 RG e 18.3.19 n. 361/19 RG; Trib. Genova, 20.5.19 n. 2365/19 RG; Trib. Bologna, 2.5.19 n. 4747/19 RG e 1.8.10 n. 7626/19 RG; Trib. Ferrara, 24.9.19 n.

1199/19 RG), a cui aggiungere, p. es., Trib. Bologna, 2.5.19 n. 5022/19 RG; Trib. Roma, 25.11.19 n. 62244/19 RG e 28.5.19 n. 21290/19 RG; Trib. Prato, 26.5.19 n. RG 1183/19; Trib. Lecce, 6.12.19 n. 7310 /19; Trib. Catania, 1.11.19 n. 12686/19 RG;

rilevato, quanto alla **settima**, che la mancanza di iscrizione anagrafica impedisce per esempio (l'elencazione è puramente esemplificativa) :

- I. di accedere alle misure di politica attiva del lavoro (art. 11 Dlgs n. 150/15;
- II. di poter ottenere un numero di partita IVA (art. 35 DPR n. 633/72);
- III. di avere un valore ISEE per accedere alle prestazioni sociali agevolate;
- IV. di far decorrere il termine per la cittadinanza italiana (art. 9 L. 91/1992);
- V. di avere il permesso di soggiorno UE (art. 9 Dlgs n. 286/1998);
- VI. di avere la patente di guida (art. 118 bis CdS);

rilevato pertanto che la mancata iscrizione anagrafica incide su diritti aventi rilevanza costituzionale (artt. 2, 3, 4 e 38 Cost.);

rilevato che, comunque, l'enunciazione contenuta nell'art. 5 co. III Dlgs. n. 142/2015 (come modificato dalla L. n. 132/18) appare generica e indeterminata, tale da non coprire tutte le facoltà e le possibilità che in vari campi sono garantite dall'iscrizione anagrafica;

rilevato che per la novità delle questioni trattate e per la non uniformità della giurisprudenza (v., p. es., Trib. Trento 15.6.19 n. 1624/19 RG e 11.6.19 n. 1718/19 RG) le spese vanno compensate;



P.Q.M.

ordina al Sindaco del Comune di Sona (VR) di iscrivere
immediatamente la ricorrente nel registro
anagrafico della popolazione residente nel Comune di Sona;
rigetta nel resto e compensa le spese.

Verona, 29.1.2020.

IL GIUDICE DELEGATO

(Ernesto d'Amico)



TRIBUNALE C.P. DI VERONA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 30 GEN. 2020



Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Martina Frigo